

LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1980, N. 1

**Nuove norme sull'ordinamento degli Uffici
dei Libri fondiari e sul personale ad essi addetto
e altre norme in materia di personale¹**

TITOLO I

**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEI LIBRI FONDIARI E
DEL PERSONALE ADDETTO**

Art. 1 (Servizio del Libro fondiario)

Il Servizio del Libro fondiario è strutturato in uffici centrali e uffici periferici.

Gli uffici centrali sono costituiti dalla Direzione del servizio del Libro fondiario, dipendenti dalla Giunta regionale e aventi sede in Trento.

Gli uffici periferici sono costituiti dagli Uffici tavolari.

Art. 2 (Uffici centrali)

La Direzione del Libro fondiario sovrintende all'impianto-ripristino del Libro fondiario coordinando le apposite Commissioni e alla tenuta del Libro fondiario coordinando l'attività degli Uffici tavolari.

¹ In B.U.22 gennaio 1980, n. 4 - Supplemento ordinario n. 1.
Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

Alla Direzione stessa spettano inoltre i compiti di emanazione di istruzioni, di controllo ed ispezione degli Uffici tavolari.

Sono fatti salvi i controlli giudiziari sulle operazioni tavolari in conformità alla vigente legislazione dello Stato.

Dalla Direzione dipendono i servizi ispettivi del Libro fondiario aventi funzioni ispettive sugli uffici tavolari istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e rispettivamente in quello della provincia di Trento.

Art. 3 (Uffici periferici)

Nei Comuni attualmente sede di Pretura è istituito un Ufficio tavolare comprendente i Comuni catastali facenti parte del rispettivo Mandamento.

È fatta salva la facoltà attribuita alla Giunta regionale dall'articolo 3 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569.

Art. 4 (Dotazioni organiche)

La dotazione organica del personale della Direzione del servizio del Libro fondiario e di quello degli Uffici tavolari è indicata nella tabella A, rispettivamente tabella B, allegate alla presente legge.

La facoltà della Giunta regionale di assegnare agli Uffici tavolari personale esecutivo del ruolo amministrativo è consentita nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica del personale degli aiutanti tavolari.

Art. 5 (Attribuzioni del personale direttivo)

Il personale direttivo, oltre ad attendere agli adempimenti previsti dalle leggi regionali 8 novembre 1950, n. 17 e 5 novembre 1960, n. 22 e relativo regolamento di esecuzione, provvede all'esame ed al controllo delle domande tavolari e dei documenti allegati, al confronto tavolare, alla predisposizione dei decreti tavolari ed all'esame e verifica di quelli preparati dalle parti, fatti salvi i controlli giudiziari sulle operazioni tavolari e ferma restando la responsabilità del giudice per quanto riguarda i decreti tavolari, nonché allo svolgimento di compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico; istruisce le pratiche affidategli e riferisce su di esse al capo dell'ufficio.

Il personale direttivo con qualifica di direttore aggiunto di divisione provvede, oltre allo svolgimento dei compiti previsti nel comma precedente, alla direzione ed organizzazione dell'Ufficio tavolare per adeguarne l'efficienza alle esigenze funzionali, vigila sull'operato del personale addetto all'ufficio, collabora con il giudice tavolare e lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 6 (Attribuzioni del personale del ruolo degli aiutanti tavolari)

Gli aiutanti tavolari inquadrati nel quinto livello funzionale-retributivo collaborano con il personale direttivo nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; effettuano le iscrizioni nel libro maestro in conformità alle decisioni contenute nel decreto del giudice tavolare; provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dei vari registri, alla stesura degli estratti

tavolari e di altri atti, alla predisposizione e dichiarazione di conformità delle copie di atti e documenti dalle raccolte di conservazione, alla notificazione degli atti tavolari; disimpegnano mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine; svolgono attività di collaborazione nell'espletamento di compiti di natura contabile ed amministrativa.

Gli aiutanti tavolari inquadrati nel sesto livello funzionale-retributivo, provvedono, inoltre, alla dichiarazione di conformità dei decreti tavolari da notificare ai sensi dell'articolo 123 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni, nonché all'autenticazione degli estratti tavolari e di altri atti.

Art. 7 (Accesso alle qualifiche dirigenziali)

La nomina a primo dirigente si consegue mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo del personale direttivo del servizio del Libro fondiario che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano compiuto almeno undici anni di effettivo servizio nello stesso ruolo.

Al concorso di cui al precedente comma possono partecipare anche estranei all'Amministrazione regionale che da almeno sei anni risultino iscritti negli albi dei procuratori legali e posseggano i requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 8² (Accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo)

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo del personale direttivo si consegue mediante pubblico concorso per titoli riservato ai laureati in giurisprudenza, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici concorsi, che abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'espletamento di conservatore del Libro fondiario.

*(omissis)*³

Art. 9⁴ (Abilitazione all'espletamento delle funzioni del servizio tavolare)

L'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro fondiario prevista dagli articoli 9, 10, 11, 12 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, è subordinata al possesso della laurea in giurisprudenza e all'aver frequentato un corso teorico - pratico, della durata non inferiore a due mesi, indetto dalla Giunta regionale.

Art. 10 (Conferimento della titolarità degli uffici tavolari)

La titolarità degli uffici tavolari viene conferita dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione del servizio del Libro fondiario, mediante scelta tra il personale direttivo degli uffici

² Articolo sostituito dall'art. 5 della l.r. 13 aprile 1981, n. 4.

³ Comma abrogato dall'art. 29 del D.P.G.R. 18 aprile 2001, n. 8/L.

⁴ Articolo sostituito dall'art. 6 della l.r. 13 aprile 1981, n. 4. Si veda il regolamento al presente articolo: D.P.G.R. 26 giugno 1980, n. 7/L.

periferici del servizio del Libro fondiario avente almeno quattro anni e sei mesi di anzianità nella carriera di appartenenza avuto riguardo alla attitudine a dirigere un ufficio ed alla capacità di organizzare il lavoro in relazione alle norme che disciplinano il servizio.

Art. 11⁵ (Accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli aiutanti tavolari)

La nomina ad aiutante tavolare si consegue mediante concorso per esame speciale, consistente in una prova pratica di tecnica tavolare, al quale è ammesso il personale del ruolo unico che abbia maturato tre anni di anzianità di servizio nella quarta qualifica funzionale.

Art. 12 (Indennità di trascrizione di atti e documenti redatti in gotico)

Al personale direttivo, agli aiutanti tavolari ed al personale esecutivo in servizio negli uffici tavolari della provincia di Bolzano, è attribuita una indennità per la consultazione e la trascrizione di atti, documenti ed iscrizioni nel libro maestro redatti in caratteri gotici, nella misura mensile pari a quella prevista dall'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, rispettivamente per il personale direttivo, di concetto ed esecutivo.

⁵ Articolo sostituito dall'art. 64 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15, ora sostituito dall'art. 53 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

Art. 13 (Rinvio ad altre norme)

Al personale addetto al servizio del Libro fondiario si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico in vigore per il restante personale regionale.

Art. 14 (Abrogazione di norme)

Sono abrogati gli articoli 7, 10, 11 e 20 della legge regionale 10.11.1950, n. 18, così come modificati dall'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1953, n. 22, gli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 novembre 1960, n. 22 e gli articoli 4 e 11 della legge regionale 23 dicembre 1974, n. 13.

Sono altresì abrogate le norme contenute nelle leggi regionali e nei regolamenti sul personale dei Libri fondiari incompatibili con le disposizioni della presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 15 (Inquadramento del personale della carriera speciale dei conservatori del Libro fondiario nelle nuove qualifiche)

Il personale della carriera speciale dei conservatori del Libro fondiario in servizio al 1° gennaio 1978 è inquadrato ai fini giuridici con effetto da tale data ed economici dal 1° luglio 1978, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, avuto riguardo alla qualifica

rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

- a) conservatore capo: nella qualifica di direttore aggiunto di divisione - livello ottavo. L'inquadramento avviene in soprannumero per i conservatori capi non titolari di ufficio tavolare;
- b) conservatori con più di nove anni e sei mesi di servizio nelle carriere di conservatore purché titolari di ufficio tavolare: nella qualifica di direttore aggiunto di divisione - livello ottavo;
- c) conservatori con più di quattro anni e sei mesi di anzianità di servizio nelle carriere di conservatore: nella qualifica di direttore di sezione - livello settimo;
- d) conservatori con meno di quattro anni e sei mesi di anzianità di servizio nelle carriere di conservatore: nella qualifica di consigliere - livello settimo.

Art. 16 (Attribuzione del nuovo trattamento economico)

Al personale inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi a sensi del precedente articolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4 e 77 del decreto legge 29 maggio 1979, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ad inquadramento effettuato, secondo quanto stabilito dal comma precedente e secondo le corrispondenze di cui all'articolo 15, al personale interessato viene attribuito, in relazione agli anni di servizio nelle carriere dei conservatori dei Libri fondiari, il numero di aumenti biennali sul

trattamento economico iniziale del livello conferito di cui alla seguente tabella:

<i>anzianità di servizio</i>	<i>numero degli aumenti biennali</i>
da 12 anni a 17 anni	1
da 18 anni a 19 anni	2
da 20 anni a 21 anni	3
da 22 anni a 23 anni	4
da 24 anni a 25 anni	5
da 26 anni in poi	6

Dopo il conferimento degli aumenti biennali suddetti ad ogni dipendente è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento risultante dalla somma fra quanto attribuito ai sensi del primo comma, rispettivamente ai sensi del secondo comma, del presente articolo.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Art. 17 (Passaggio di livello)

I conservatori inquadrati nel settimo livello funzionale - retributivo, ai quali è attribuita la titolarità di un ufficio tavolare, vengono inquadrati nell'ottavo livello al compimento

di nove anni e sei mesi di servizio nelle carriere dei conservatori dei Libri fondiari.

Gli aiutanti tavolari inquadrati nel quinto livello funzionale-retributivo sono inquadrati nel sesto livello, mediante scrutinio per merito comparativo, nei limiti dei posti disponibili, al compimento di nove anni e sei mesi di servizio.

Nella prima applicazione della presente legge l'inquadramento degli aiutanti tavolari nel sesto livello funzionale-retributivo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 (Ruolo ad esaurimento dei conservatori)

I conservatori dei Libri fondiari non inquadrati nella carriera del personale direttivo ai sensi del precedente articolo 15, sono collocati nel ruolo ad esaurimento dei conservatori dei Libri fondiari conservando la qualifica rivestita ed il trattamento economico in godimento.

Art. 19 (Ammissione degli aiutanti tavolari all'abilitazione all'espletamento delle funzioni del servizio tavolare e al concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo del personale direttivo)

Gli aiutanti tavolari che sono in possesso del diploma di abilitazione previsto dalla legge regionale 8 novembre 1950, n. 18 e successive modificazioni, potranno partecipare al successivo concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del personale direttivo del servizio del Libro fondiario.

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9, gli aiutanti tavolari, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di scuola media superiore, possono partecipare agli esami di abilitazione all'espletamento delle funzioni del servizio tavolare che saranno indetti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ed essere quindi ammessi al successivo concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo del personale direttivo.

Le disposizioni del precedente comma si applicano al personale regionale, in possesso del diploma di scuola media superiore, che conseguirà la qualifica di aiutante tavolare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20 (Norma transitoria per il personale della carriera di concetto del ruolo amministrativo in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore dei Libri fondiari)

Il personale della carriera di concetto del ruolo amministrativo in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore dei Libri fondiari che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso gli uffici tavolari cessa di fare parte del ruolo predetto ed è trasferito nel ruolo degli aiutanti tavolari.

Il collocamento nel nuovo ruolo effettuato con l'attribuzione del livello pari a quello attribuito alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di provenienza con la conservazione dell'anzianità già acquisita.

A tale personale si applicano le disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 19.

Art. 21 (Attribuzione di un aumento periodico biennale ai conservatori in servizio, titolari di un ufficio tavolare)

Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge rivesta le funzioni di titolare di ufficio tavolare è attribuito, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1979 e fino al mantenimento della titolarità medesima, un aumento biennale non riassorbibile del trattamento economico iniziale previsto per il livello funzionale-retributivo conferito e ciò per ogni dieci anni di effettiva titolarità di un ufficio tavolare.

Art. 22 (Inquadramento del personale assunto ex art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20)

Il personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro tre mesi dalla data predetta.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il personale che esplica mansioni della carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esame, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale.

Le materie di esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento. Per i concorsi riguardanti l'inquadramento in carriere e ruoli già previsti dai regolamenti

di esecuzione dell'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, dell'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10 e dell'articolo 16 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8, valgono le norme dei regolamenti stessi.

Nei confronti del personale che pur avendo superato l'esame non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1968 n. 20.

Il rapporto d'impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato fino al momento di approvazione della graduatoria del concorso di cui al primo comma e per tutto il tempo di validità della graduatoria stessa per coloro che in essa sono collocati.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto sia ai fini giuridici che economici il servizio non di ruolo prestato posteriormente al 1° luglio 1979 in base al rapporto temporaneo di impiego previsto dall'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

L'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale.

Art. 23 (Passaggio a livello superiore)

Oltre al personale regionale, che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le qualifiche indicate al quarto comma dell'articolo 3 del decreto legge 29 maggio 1979, n. 163, è collocato nel livello immediatamente superiore a quello risultante dall'applicazione del primo comma del medesimo articolo 3 anche il personale che alla stessa data

soprarichiamata aveva maturato l'anzianità per essere scrutinato alle qualifiche predette.

Nei confronti del personale di cui sopra trovano applicazione le disposizioni di cui al primo ed all'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto legge 29 maggio 1979, n. 163.

Art. 24 (Conferimento della qualifica di primo dirigente)

Il conferimento della qualifica di primo dirigente avviene, transitoriamente e nel limite dei posti liberi al 31 dicembre 1977 o che si sono resi disponibili per dimissioni o pensionamenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978, mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione regionale, che rivestivano, alla data del 1° gennaio 1978, qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con anzianità alla data medesima, di anni cinque di effettivo servizio in qualifiche superiori a quelle di consigliere o equiparate.

Per l'attuazione della precedente disposizione le promozioni alla qualifica di primo dirigente si effettuano prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

I relativi scrutini devono essere tenuti nella prima adunanza del Consiglio di amministrazione del personale successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Il conferimento della qualifica predetta avrà decorrenza dal 1° gennaio 1978 o dalla data successiva in cui si è verificata la disponibilità dei posti.

Art. 25 (Norma finanziaria)

All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1978 e 1979 in complessive lire 300 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 26 (Clausola d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLE A e B⁶

⁶ Tabelle soppresse dall'art. 70, comma 3 e sostituite dall'allegato C) della l.r. 9 novembre 1983, n. 15. Successivamente sono state sostituite dall'allegato C) della l.r. 11 giugno 1987, n. 5, da ultimo modificate dall'art. 27 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5.
